

STATUTO

EQUAMENTE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA DELLE TORRI 7/9

Numero REA: FO - 311333

Codice fiscale: 03675110401

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della Società Cooperativa **"EQUAMENTE Cooperativa sociale"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata.

E' costituita una società cooperativa di utenza e lavoro denominata "EQUAMENTE Cooperativa sociale" in breve "EQUAMENTE Coop. soc.".

La Cooperativa ha sede legale a Forlì, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa si inserisce nel percorso storicamente avviato dalla Associazione Forlì Terzo Mondo e riconosce la stessa come interlocutore privilegiato per il perseguimento dei scopi sociali.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale durata potrà essere prorogata, così come anticipatamente sciolta, con delibera dell'assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, essa potrà aderire ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la

cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 2 - Scopo sociale.

La Cooperativa non ha scopo di lucro ed opera nel rispetto clausole della mutualità previste dalla legge nonché degli altri principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-educativi rientranti nella previsione di cui all'art. 1 primo comma lett. a) della stessa.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci utenti, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente statuto.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "diritti universali della persona umana" così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, lo strumento privilegiato al fine di perseguire lo scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, particolare attenzione sarà rivolta all'affermazione dei diritti economici e sociali contenuti nella medesima Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli e che trovano maggiori ostacoli nell'affermazione dei propri diritti a causa di età, condizioni economiche e sociali, stato di salute, grado di istru-

zione

Articolo 3

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata all'impresa, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa riconosce il lavoro quale strumento fondamentale di sviluppo della persona umana e, nell'ambito delle sue finalità e priorità istituzionali, si impegna a perseguire le migliori condizioni di lavoro per i propri soci, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello della qualità del lavoro.

La Cooperativa riconosce l'importanza del lavoro conferito da ciascuno dei propri soci, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte e incentiva la formazione professionale e la formazione politica dei propri soci lavoratori in relazione ai temi connessi agli scopi sociali della stessa.

Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa sociale sono definite con apposito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

I soci della cooperativa si propongono pertanto di contribuire a realizzare i seguenti scopi:

- lo sviluppo umano, sociale, culturale, economico e tecnologico delle classi meno abbienti in Italia e all'estero, senza alcuna distinzione di sesso, razza, religione, ideologia politica, con riferimento particolare ai soggetti economicamente più deboli, favorendo il loro accesso al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro"

(OIL) e della "Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale";

- la salvaguardia dei patrimoni sociali, culturali, naturali ed umani delle popolazioni dei Paesi Poveri;

- lo sviluppo nel nostro Paese di una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura, all'uso sostenibile sue risorse e alla difesa della salute;

Articolo 4 - Oggetto sociale.

La Cooperativa ha per oggetto l'esercizio, col lavoro conferito dai propri soci, di quanto segue:

A) la gestione di attività ed eventi sociali, educative, formative e culturali a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali e economici svantaggiati;

B) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori:

1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente svantaggiati;

2) finanza etica;

3) turismo responsabile;

4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione;

5) sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale;

6) consumo critico e consapevole;

7) rapporti economici politici e sociali tra Nord e Sud del mondo.

La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti e materiale informativo che attivino processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di

prodotti a condizioni vantaggiose;

C) lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) che consentano ai soci e/o ai consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto, a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque.

L'attività commerciale è svolta nei limiti e secondo le modalità e i contenuti stabiliti dalla Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale approvati dall'Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale (Agices).

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- organizzare e gestire "Botteghe del Mondo" (spacci di vendita a soci e negozi per la vendita al minuto e all'ingrosso) dove proporre ai propri soci, al pubblico e ad altre realtà economiche, l'acquisto di prodotti provenienti da pratiche economiche di cui al art. 4 punto B) numeri 1 e 4;
- svolgere attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;
- gestire servizi educativi e di conoscenza interculturale, per favorire la pace e la promozione umana, per la difesa dei diritti, per lo sviluppo dell'integrazione fra i cittadini e per l'inserimento sociale;
- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, di produzione e di di-

stribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:

a) i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale, comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine, e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate;

b) le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni;

c) tutte le altre materie ricomprese negli scopi della Cooperativa.

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, e simili, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, e altri momenti di aggregazione;.

- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;
- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi anche presso scuole, enti pubblici e privati su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, e simili) e strumenti multimediali;
- realizzare la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti alimentari e non provenienti da comunità di produttori dei paesi in via di sviluppo secondo i criteri dell'AGICES;
- effettuare attività di catering, somministrazione e degustazione all'interno delle proprie sedi e all'esterno presso terzi e/o in altre forme;
- organizzare e gestire in conto proprio reti telematiche, centri di programmazione ed archiviazione dati, software gestionali, stazioni e/o nodi informatici gestori di informazioni relative alle tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- organizzare mostre, incontri, conferenze, seminari, trasmissioni televisive e radiofoniche aventi ad oggetto tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;
- organizzare e gestire centri di documentazione, biblioteche, librerie, centri

polivalenti di studio e discussione, aventi tutti ad oggetto e riferimento le tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa;

- promuovere, organizzare e gestire attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace;

- promuovere, organizzare e gestire attività di fund raising per il conseguimento degli scopi sociali;

- promuovere, organizzare e gestire attività di informazione e sostegno ai progetti di cooperazioni dell'ONG LVIA, di altre ONG e della Associazione Forlì Terzo Mondo;

- effettuare attività di fornitura di servizi rispettosi dei valori di cui allo scopo sociale.

Articolo 5

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, cooperative e organizzazioni, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

- b) dare adesione ad altri enti ed organismi economici, morali, culturali e assistenziali, anche per scopi consortili, e diretti a consolidare le imprese cooperative, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, l'assicurazione

ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra qualsiasi garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti, cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, per attività inerenti agli scopi sociali della cooperativa;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

e) partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

f) consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

g) aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici, anche con scopi consortili e fidejussori, per il raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;

h) ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

TITOLO II

I SOCI COOPERATORI

Articolo 6 - Presupposti, condizioni di ammissione e tipologie di soci.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Potranno essere soci tutti coloro che condividono l'aspirazione a una economia solidale e a rapporti economici più equi e fondati su rapporti di reciproca solidarietà e partnership.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che, dichiaratamente, non intendano svolgere le attività descritte o disconoscano i valori riconosciuti come fondanti dalla cooperativa o che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche o private, enti di qualsiasi natura e specie, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività oggetto della Cooperativa.

I soci della Cooperativa si distinguono in soci lavoratori, soci volontari, soci fruitori, e soci sovventori:

A) I soci lavoratori sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali prestando la propria opera remunerata a favore della Cooperativa e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

B) I soci volontari sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con il proprio apporto volontario, spontaneo e gratuito. A tali soci può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate.

C) I soci fruitori sono coloro che frequentano le botteghe del mondo gestite

dalla cooperativa e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa così come definito dall'art. 4 anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività della cooperativa;

D) I soci sovventori, di cui al Titolo III del presente statuto, sono coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto economico considerevole e che partecipano al rischio di impresa versando una quota associativa nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge 59/1992.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 7 - Domanda di Ammissione.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, se trattasi di persona fisica;
- b) la tipologia di socio prescelta;
- c) il numero e l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non potranno essere né inferiori né superiori ai limiti fissati dalla legge e dal presente statuto;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede ed attività
- b) deliberazione di autorizzazione, con indicazione della persona fisica desi-

gnata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;

c) caratteristiche ed entità degli associati;

d) quote che si propone di sottoscrivere;

e) dovrà inoltre allegare copia dello statuto e delibera di autorizzazione;

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per quanto riguarda le persone giuridiche è richiesta la sottoscrizione di almeno 10 (dieci) quote sociali;

Le quote sottoscritte dovranno essere versate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 11, delibera sulla domanda e ne dà tempestiva comunicazione al socio, e provvede ad annotarla immediatamente nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere o meno l'aspirante socio ma, in caso di diniego, deve motivare la propria decisione.

Trascorsi tre mesi dalla delibera di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, il Consiglio d'Amministrazione potrà - previa intimazione al versamento - escludere il socio inadempiente.

Articolo 8 - Scioglimento del rapporto sociale.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'ente o persona giuridica.

Articolo 9 - Recesso del socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto mediante raccomandata o fax alla cooperativa con preavviso di almeno tre mesi. I tre mesi decorrono dal timbro d'arrivo dell'Ufficio Postale e dalla data di ricezione del fax.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Articolo 10 - Esclusione socio.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi del punto e:

b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6

d) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali;

e) che, nell'esercizio del proprio lavoro, commetta atti valutabili come notevole inadempimento, come stabilito dall'art. 1455 c.c.;

f) che copia atti o azioni che danneggino materialmente la società dal punto di vista economico o ne discredino l'immagine nell'opinione pubblica dan-

neggiandola moralmente;

g) che abbia perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11 - Decadenza.

Decade il socio che abbia perduto i requisiti di ammissione alla cooperativa e che non sia più in grado di collaborare agli scopi sociali. L'accertamento della causa di decadenza è demandato al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Comunicazioni.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio che intenda impugnare il provvedimento di esclusione dovrà farne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, a pena di decadenza dalla relativa azione giudiziaria.

Articolo 13 - Liquidazione della quota.

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura la più tardi allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in deroga all'art. 2532

c.c., un rimborso anticipato.

Articolo 14 - Morte del socio.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote con modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio in corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 15 - Richiesta di rimborso.

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso per iscritto entro e non oltre la scadenza di un anno dallo scioglimento del rapporto.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale o riserva statutaria indivisibile.

Articolo 16

Il trattamento economico corrisposto ai soci deve essere disciplinato nei suoi criteri generali da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla misura dei compensi sulla base del regolamento, del risultato di esercizio e delle previsioni di bilancio.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Articolo 17 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della

Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere quote per un valore minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero)

Articolo 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano 1 solo voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti effettuati.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a

norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 22 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) da eventuali altre riserve.

Sono ammessi conferimenti da parte dei soci, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del Codice Civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte.

Articolo 23 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote.

Le quote sono sempre nominative e indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso

tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato.

Il numero complessivo delle quote possedute per ciascun socio non può superare il limite stabilito dalla legge.

Articolo 24 - Riserve.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci, sotto qualsiasi forma, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

TITOLO V

BILANCIO

Articolo 25 - Esercizio sociale.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società.

Articolo 26 - Destinazione degli utili.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) una quota non inferiore ai minimi di legge, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione na-

zionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativi riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. C.P.S. 14.12.1947, n.1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

d) ad eventuale quota aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

e) il residuo, al fondo di riserva indivisibile.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

Articolo 27 - Ristorni.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.

La società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea.

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alle norme vigenti, ed in ogni caso mai in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 28 - Organi della società.

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (se nominato).

Articolo 29 - Assemblea dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci i seguenti poteri:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;

3. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale;
4. la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, nonché la revoca, dei componenti del Collegio Sindacale, l'elezione tra questi del Presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;
5. l'eventuale conferimento, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, del Codice Civile, e la revoca, dell'incarico di revisore contabile, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
6. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile;
7. le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
8. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
9. l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo articolo 30, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;
10. l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;
11. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e dai soci.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare (ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile). L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n.7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o

transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'articolo 2476 del Codice Civile, con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

Articolo 30 - Assemblea: convocazione, costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere trasmesso con lettera raccomandata od anche tramite telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci ovvero mediante avviso consegnato a mano. In caso di urgenza e per casi particolari, tale termine potrà essere ridotto a giorni 3 (tre).

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio provinciale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 25. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza degli intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di deliberazioni inerenti lo scioglimento anticipato, il mutamento dell'oggetto, la trasformazione del tipo e la fusione della società, o comunque variazioni dell'atto costitutivo, tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà (1/2) dei soci.

Articolo 31 - Assemblea: diritto di voto.

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci che risultano iscritti al libro dei soci.

Ogni socio persona fisica ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ogni socio diverso dalla persona fisica ha diritto a cinque voti qualunque sia il numero delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore e non sindaco, che abbia diritto di voto, nel rispetto delle limitazioni di legge e mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci oltre a se stesso.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 32 - Assemblea: funzionamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente (o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti) o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee di variazione dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Articolo 33 - Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 9,

eletti tra gli iscritti nel libro di soci

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'assemblea prima dell'elezione.

Gli amministratori durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 34 - Delega delle funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, od eventualmente ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita. Tuttavia non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 35 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.

Egli fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, anche tramite telegramma, fax, posta elettronica o mediante lettera consegnata a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

ne.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Alle riunioni possono essere ammesse terze persone senza diritto di voto salvo il parere contrario di anche uno solo dei presenti.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Articolo 36 - Poteri degli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sulle materie non riservate all'Assemblea.

Ad esso spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

a) convocare l'assemblea dei soci ;

- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonché la relazione al bilancio consuntivo o apposite note di gestione inserite nell'ambito della nota integrativa che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi operazione bancaria;
- e) conferire procure speciali,
- f) assumere, nominare, licenziare il personale della cooperativa fissandone mansioni e retribuzione;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- h) determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni qualora non fosse stato deliberato dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato).

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 37 - Rappresentanza sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualsiasi grado e sede, an-

che in Cassazione ed anche per giudizi di revocazione e davanti a qualsiasi magistratura anche speciale o collegi di arbitri anche amichevoli compositori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vice Presidente, se nominato, o in mancanza o assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

La rappresentanza sociale spetta anche agli altri Amministratori nei limiti delle deleghe ricevute anche per il compimento di singole operazioni.

Articolo 38 - Consiglio di Amministrazione: cooptazione.

In caso che vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 39 - Collegio Sindacale: composizione.

Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'articolo 2543 del Codice Civile..

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.\

Articolo 40 - Collegio Sindacale: attribuzioni.

Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile e, a tal fine :

- 1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 41 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti tra le varie componenti societarie, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla controversia in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, designato, su istanza di parte, dal Presidente dell'Ordine dei Notai competente per territorio.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento e nel giudizio le norme inderogabili del codice di procedura civile e provvedendo anche sulle spese.

TITOLO VIII

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE

Articolo 42 - Divieti.

E' fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

I criteri per la ripartizione dei ristorni spettanti ai soci sulla base dello scambio mutualistico sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 43 - Devoluzione patrimonio sociale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44

Le clausole di cui agli artt. 38 e 39, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 45 - Nomina dei liquidatori.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone al contempo i poteri.

TITOLO X

NORMATIVE APPLICABILI

Articolo 46 - Normative applicabili.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.to Giovanni Fabbri

- " Alice Corbari
- " Fabrizia Mosconi
- " Nicoletta Rizzi
- " Antonella Bertaccini
- " Maria Paola Partiseti
- " Veronica Cicognani
- " Carolina Rubboli
- " Gianluigi Migani
- " Mazzari Massimo
- " Francesco Gelmini
- " Paolo Nisi
- " Gigliola Casadei

F.to GUASTAMACCHIA DOMENICO - Notaio